



## TRIBUNALE di MATERA

Proc. n. 1/ 2021 p.c.

Il Giudice delegato,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede;

esaminata la proposta di piano del consumatore depositata da NARDONE Fabio;

esaminate, altresì, la relazione particolareggiata e le relazioni integrative depositate il 3.3.2021 e il 13.5.2021 dall'avv. Francesco Lo Massaro, in qualità di professionista nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012;

rilevato che il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6 della legge n. 3/2012, trattandosi di persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale;

considerato che il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali, né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento;

ritenuto che ricorre il requisito del sovraindebitamento, inteso – ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 6 della l. n. 3/2012 - quale *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;

rilevato, infatti, che dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'O.C.C. è emerso che il ricorrente ha maturato debiti per un importo totale di € 65.721,67, così ripartiti:

- € 17.827,67 credito chirografario a favore di Ifis Npl S.p.A., a fronte del quale il ricorrente ha subito il pignoramento mobiliare presso terzi, con relativo accantonamento di somme per € 335,00 mensili, attualmente pendente presso il Tribunale di Matera (n. r.g. 580/2019);
- € 26.100,00 credito chirografario a favore di Fidelity S.p.A., derivante da un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, attualmente in corso;



- € 21.794,00 credito chirografario a favore di Fiditalia S.p.A., derivante da un finanziamento con delega di pagamento sullo stipendio, attualmente in corso;

rilevato che, a fronte di debiti per € 65.721,67 come sopra ripartiti, il ricorrente percepisce uno stipendio medio € 1.700,00 mensili e non possiede beni, ad eccezione di un motociclo Piaggio Aprilia Shiver immatricolato nel 2008 ed acquistato usato nel 2017, di valore irrisorio;

rilevato che il nucleo familiare è composto dal solo ricorrente, celibe, il quale corrisponde alla sig.ra Braico Valentina, ai sensi e per gli effetti del provvedimento del Tribunale di Pescara n. 1089/2013, l'importo € 250,00 mensili per il mantenimento del figlio minore Daniel;

rilevato che sono dunque evidenti l'assenza di un patrimonio prontamente liquidabile a fronte delle obbligazioni assunte e l'insostenibilità per l'istante del debito rateizzato nei confronti di Fiditalia, pari a € 550,00 mensili, oltre alla quota di retribuzione pignorata da Ifis Npl pari a € 335,00 mensili (per un totale di € 885,50), a fronte del reddito percepito e del fabbisogno familiare, quantificato in € 1.148,00 (comprensivi dell'importo di € 250,00 mensili corrisposto a titolo di assegno mensile di mantenimento a favore del figlio minore) che appaiono del tutto congrui rispetto all'elenco allegato, anche considerato che il Nardone, dipendente della Marina Militare dal 1998, trascorre la maggior parte del suo tempo a bordo delle navi della Marina dove usufruisce di vitto e alloggio e quando è a terra vive in Corsico (MI) in un appartamento condotto in locazione (v. pg. 4 del ricorso);

rilevato che il piano proposto dal ricorrente prevede il pagamento del 49% della esposizione debitoria, pari alla somma di € 32.203,61, e l'integrale pagamento dei crediti in prededuzione, costituiti dal residuo compenso dell'O.C.C. e del difensore avv. Bellino, che ammontano - al netto degli acconti corrisposti - ad € 1.828,36 inclusi accessori per l'OCC e ad € 1.556,80 inclusi accessori a favore dell'avv. Lorenzo Bellino che assiste il debitore;

rilevato che il debitore ha proposto di utilizzare, previa sospensione della procedura esecutiva mobiliare in corso, le somme accantonate dal terzo nella predetta procedura esecutiva e non ancora assegnate, pari a complessivi € 4.690,00, per il pagamento in prededuzione e in un'unica soluzione dei compensi spettante all'O.C.C. e al difensore che lo assiste nella presente procedura e ripartizione del residuo tra tutti i creditori di pari grado, a cui si aggiungerà il pagamento per la durata di 58 mesi a favore di tutti i creditori di una rata mensile di € 536,72 ed un'ultima a saldo di € 305,73 (derivanti dal reddito complessivo del Nardone al netto degli importi necessari al sostentamento suo e del figlio minore Daniel, determinati in € 1.148,00 circa), il tutto da ripartirsi come indicato nella tabella riportata nella



relazione dell'O.C.C. (pp. 16-17); oppure nell'ipotesi in cui non fosse accordata la sospensione con la conseguente indisponibilità delle somme accantonate in favore della procedura esecutiva, i creditori prededucibili andranno soddisfatti contestualmente in nr. 7 rate mensili da € 261,19 l'OCC e da € 222,40 l'avv. Bellino; seguiranno nr. 60 rate da € 536,72 occorrenti per onorare i debiti in essere con le due finanziarie (v. pg. 17 relazione dell'OCC);

rilevato che, con decreto del 1.9.2021, è stata ritenuta non suscettibile di accoglimento la richiesta di sospensione della procedura esecutiva mobiliare in corso ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, della l. 3/2012 *“poiché la prosecuzione della procedura non renderebbe di fatto inutile il piano proposto anche alla luce della soluzione prospettata per il caso in cui non fosse accordata la sospensione”*;

considerato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7,8 e 9 l. 3/2012;

rilevato che, allo stato, non risultano atti in frode ai creditori;

ritenuto, inoltre, che sussista il presupposto della meritevolezza del debitore in relazione alle cause del sovraindebitamento, non avendo questi assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti, della sua situazione personale evolutasi nel tempo e della sua situazione di contraente debole nei confronti degli istituti di credito;

considerato, in particolare, quanto alla diligenza nell'assumere le obbligazioni, che il professionista incaricato ha precisato che la parte istante, confidando sull'entità disponibile di reddito, ha ritenuto di poter onorare ogni debito alla scadenza per cui la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non è stata causata da una sua condotta colposa, bensì dal sopravvenire di circostanze non prevedibili, che non consentono di formulare in questa sede un giudizio di immeritevolezza della condotta del ricorrente, e segnatamente: a) il grave incidente stradale verificatosi nell'agosto 2007, a seguito del quale andava distrutta l'autovettura di proprietà, acquistata facendo ricorso ad un finanziamento, e l'istante si vedeva costretto a contrarre un ulteriore finanziamento per l'acquisto di una nuova autovettura; b) la nascita del figlio Daniel nel 2008 e la necessità di sostentamento dello stesso; c) la rottura della relazione con la sig.ra Braico Valentina, madre del piccolo Daniel, nel 2010, a seguito della quale si instauravano numerosi procedimenti giudiziari, ad oggi definiti, celebratisi anche presso uffici giudiziari fuori regione (in particolare il procedimento per l'accertamento della paternità e i procedimenti penali a carico del Nardone), con i



conseguenti esborsi economici, che inducevano l'istante a contrarre ulteriori finanziamenti, anche con cessione del quinto dello stipendio e delega di pagamento sullo stipendio;

rilevato che il professionista ha provveduto a comunicare il piano e la proposta ai creditori nonché il decreto di fissazione di udienza e che i creditori non hanno proposto osservazioni o contestazioni di sorta;

rilevato che, alla luce delle condivisibili osservazioni del professionista (v. relazione pg.18) e per le ragioni sopra evidenziate, il piano appare conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, che non è perseguibile in quanto, come opportunamente rilevato, il proponente non dispone di beni immobili, né di altri beni liquidabili, ad eccezione di un motociclo Piaggio Aprilia Shiver immatricolato nel 2008 ed acquistato usato nel 2017 (valore di mercato € 1500,00-1.800,00), per cui l'OCC ha dichiarato espressamente che la proposta di piano assicura il pagamento di tutti i creditori chirografari nella misura del 49% del debito totale e l'integrale soddisfacimento dei crediti in prededuzione costituiti dal residuo compenso dell'O.C.C. e di quelli del difensore avv. Bellino (al netto degli acconti ricevuti);

ritenuto, infatti, che sotto il profilo della fattibilità giuridica, la previsione della falcidia dei crediti (esclusi quelli di procedura) è conforme al dettato normativo in tema di rispetto delle cause legittime di prelazione, in quanto non vi sono creditori privilegiati;

osservato, ancora sotto il profilo della fattibilità giuridica, che anche il credito di Fidelity (derivante da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o con delega di pagamento) può essere validamente incluso nel piano, prevedendo il nuovo comma 1-bis dell'art. 8, L. 3/12, come riformato dal decreto Ristori, che *“La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo”*;

osservato altresì che in precedenza la giurisprudenza di merito aveva più volte sostenuto, valorizzando la natura del contratto, che ha ad oggetto la cessione di un credito futuro, che questa possa produrre effetti solamente obbligatori in relazione agli importi della pensione ancora da maturare, potendo invece produrre effetti reali in favore del creditore cessionario solo relativamente alle mensilità della pensione già percepite, deponendo in tal senso, tra l'altro, l'applicazione in via analogica dei principi sulla concorsualità anche alle procedure da sovraindebitamento (*ex multis*, Tribunale Grosseto, 11 Novembre 2019);



osservato, infine, che tali crediti non possono definirsi "privilegiati" e non devono sottostare alla particolare disciplina prevista dalla L. n. 3 del 2012 per tale tipologia di crediti. La cd. cessione del quinto dello stipendio, infatti, è una vicenda contrattuale che non è idonea a costituire causa di prelazione ex art. 2741, comma 2, c.c., atteso che l'individuazione delle stesse è tassativamente operata dalla legge e non è lasciata alla disponibilità negoziale delle parti;

considerato che non vi è più, quindi, alcun dubbio sulla possibilità di includere nella proposta di piano del consumatore anche debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto della pensione o dello stipendio, al fine di ottenere la disponibilità di denaro per la fattibilità del piano;

ritenuto che, alla luce di tali argomentazioni non vi sono ragioni per escludere, anche con riguardo a tale profilo, la giuridica fattibilità del piano oggetto della proposta;

ritenuto che, sotto il profilo della fattibilità economica, va ritenuta condivisibile la valutazione operata dall'OCC, secondo cui il piano risulta sostenibile alla luce del reddito annuo percepito dal sig. Nardone, pari ad € 30.546,48 (v. modello unico 2019), e della somma che mensilmente egli è in grado di mettere a disposizione, come sopra indicata, anche tenendo conto delle esigenze sue e del figlio minore Daniel;

rilevato, in sostanza, che la proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi della sua esecuzione, che sono compatibili con l'età della parte proponente il piano, la sua condizione di dipendente a tempo indeterminato, la sua situazione familiare complessa e la volontà di estinguere, sia pure nelle percentuali indicate, ogni posizione debitoria;

osservato che "è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura" (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, n.27544);

osservato che non osta infine alla fattibilità del piano la previsione del pagamento in prededuzione della somma prevista in favore del professionista incaricato e del difensore,



vista la natura pattizia della previsione, nonché l'operato degli stessi, che è evidentemente strumentale alla omologazione del piano del consumatore;

ritenuto che alla luce delle motivazioni sin qui esposte si impone la omologa del piano presentato dal ricorrente e, in particolare, della soluzione prospettata nel caso in cui non fosse accordata la sospensione ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, l. 3/2012 (v. decreto del 1.9.2021, cit.), come esposto nella relazione particolareggiata a firma del gestore avv. Lo Massaro (v. pg. 17: *“nel caso in cui non fosse accordata la invocata sospensione con la conseguente indisponibilità delle somme accantonate in favore della procedura in oggetto i creditori prededucibili, come proposto dal consumatore, andranno soddisfatti contestualmente in 7 rate mensili da € 261,19 l'OCC e da € 222,40 l'avv. Bellino; seguiranno le 60 rate da € 536,72 occorrenti per onorare i debiti in essere con le due finanziarie”*), spettando in ogni caso al giudice dell'esecuzione la competenza a provvedere in ordine alla richiesta di svincolo delle somme accantonate nella procedura esecutiva mobiliare in corso avanzata dal ricorrente;

ritenuto, pertanto, ricorrere le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo;

**p.q.m.**

visto l'art. 12 bis l. 3/2012;

### **OMOLOGA**

il piano del consumatore proposto da Nardone Fabio, nato a Policoro (MT) il 11/12/1976, come esposto nella relazione particolareggiata a firma del gestore della Crisi nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012 Avv. Francesco Lo Massaro;

### **DISPONE**

1. che, dalla data dell'omologazione, siano sospesi, fino al completamento del Piano del Consumatore, i prelievi della cessione del quinto dello stipendio e della delega di pagamento sullo stipendio pendenti;
2. che, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
3. che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 l. 3/2012 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica



certificata e pubblicato sul sito internet del Tribunale di Matera, a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria;

4. che l'OCC vigili sull'esatta esecuzione del piano.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C.

Matera, 1/4/2022

Il Giudice

Got dr.ssa Anna Zaccaria

